

la tassa annuale si riscuote a cura dell'ufficio incaricato, il quale oltre a rilasciare la bolletta giusta le disposizioni dell'Amministrazione delle tasse sugli affari, farà constare del pagamento mediante speciale quietanza apposta sulla licenza di circolazione prescritta dalle norme in vigore, e che deve essere sempre tenuta a disposizione degli agenti della sorveglianza da chi conduce il veicolo.

Questa quietanza costituisce la sola prova del pagamento della tassa.

Come distintivo esterno dell'eseguito pagamento, gli interessati devono stabilmente fissare e non più rimuovere, sul guidone dei veicoli, o dove altrimenti venisse stabilito dal regolamento, uno speciale contrassegno fornito gratuitamente dall'Amministrazione delle tasse sugli affari all'atto della riscossione della tassa, e valido soltanto per l'anno solare pel quale la tassa viene pagata.

(È approvato).

Art. 4.

Per i velocipedi e per gli altri veicoli indicati ai numeri 1, 2 e 3 della tabella, qualora gli interessati si trovino nella necessità, per motivo di riparazioni, di rimuovere il contrassegno fisso, potranno, con le norme che saranno stabilite dal regolamento, ottenerne uno nuovo valido per lo stesso anno solare, mediante consegna del contrassegno rimosso, munito del congegno di chiusura infranto, a condizione che il contrassegno conservi le indicazioni e le caratteristiche che valgano ad identificarlo.

Per tale cambio è dovuto il diritto fisso di lire una.

Per le vetture automobili e per gli altri veicoli indicati dal n. 4 in poi della tabella, ove il contrassegno venga per causa accidentale a deteriorarsi, o per una causa qualsiasi a mancare, potrà essere sostituito con uno nuovo, col pagamento di un diritto fisso di lire due, osservando le prescrizioni che saranno determinate dal regolamento.

(È approvato).

Art. 5.

All'articolo 3 della legge 10 dicembre 1905, n. 582, è sostituito il seguente:

Sono mantenute, per le tasse stabilite dalla presente legge, le esenzioni accordate dai numeri 1 e 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3022; e dall'articolo 37 del regolamento approvato col re-

gio decreto 3 febbraio 1867, n. 3612, per l'applicazione della tassa sulle vetture.

Sono esenti dal pagamento delle tasse stabilite dalla presente legge:

a) i veicoli di ogni specie indicati nell'annessa tabella dati in dotazione fissa ai corpi armati dello Stato, purchè siano condotti da militari, o da agenti in divisa o muniti di un segno distintivo facilmente riconoscibile;

b) gli automobili adibiti al servizio postale ordinario in seguito a speciale autorizzazione del Ministero delle poste e dei telegrafi;

c) le vetture, carri e furgoni automobili adibiti esclusivamente per conto dei comuni, al servizio di estinzione degli incendi;

d) i veicoli di ogni specie indicati nella annessa tabella, importati temporaneamente dall'estero, in quanto appartengano a persone ivi residenti e non sia trascorso il termine di tre mesi dal giorno della temporanea importazione. Tale esenzione non è però applicabile alle vetture automobili che, quantunque importate temporaneamente dall'estero, vengano usate in servizio pubblico;

e) i tricicli, le vetturette, i velocipedi ed altri apparecchi ad essi assimilabili, esclusi gli automobili, usati personalmente da infermi poveri provvisti di speciale licenza;

f) i tricicli, le barelle a ruote, nonchè gli automobili ed altri consimili carri e veicoli particolarmente destinati da enti morali ospedalieri e da associazioni umanitarie, provvisti di speciale licenza, pel trasporto di persone che abbisognino di cure mediche o chirurgiche.

A questo articolo l'onorevole Samoggia, insieme con gli onorevoli Giacomo Ferri e Agnini, propone la seguente aggiunta:

« g) i velocipedi usati dai lavoratori poveri che hanno la abitazione loro a distanza superiore a due chilometri dai luoghi abituali del loro lavoro ».

Egli ha già svolto questa sua aggiunta; la mantiene, onorevole Samoggia?

MORELLI-GUALTIEROTTI, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

SAMOGGIA. Mantengo l'aggiunta proposta insieme ai colleghi perchè le ragioni esposte, sia dal ministro, sia dal relatore, non mi hanno affatto persuaso. Pare a noi che per questa imposta, che va a gravare sulle classi lavoratrici, si poteva trovare, senza dubbio, un temperamento; basta una cono-